



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**  
**1^ SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 12086/2007, posta in deliberazione all'udienza del 22.06.2015 e vertente fra le parti:

**XXXXX,**

in atti generalizzato, elettivamente domiciliato in CITTA' al VIALE n. NN, presso lo studio dell'Avv. M. M., da cui è rappresentato e difeso giusta procura conferita a margine dell'atto di citazione

*ATTORE*

E

**YYYYY,**

in atti generalizzato, elettivamente domiciliato in CITTA' alla VIA n. NN, presso lo studio dell'Avv. M.L., da cui è rappresentato e difeso per mandato in atti

*CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE*

E

**WWWWW,**

in atti generalizzata, elettivamente domiciliata in CITTA' alla VIA n. NN, presso lo studio dell'avv. G. Z., che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 25.11.2013

*CONVENUTA*

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.06.2015, i procuratori delle parti costituite concludeva come da verbale in atti, formulando richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

## RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c. così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 in ossequio al disposto dell'art. 58, comma 2 di detta legge che, nel disciplinare la fase transitoria, dispone che la modifica in questione si applichi anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge medesima (4.07.2009).

Il XXXXX con l'atto di citazione ritualmente notificato e trascritto in data 13.11.2007 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di CITTA' (n. 60706 Reg. Gen. e n. 38225 Reg. Part.) ha chiesto che venga dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto pubblico del 16.07.2007 a rogito Notar NOTAIO a mezzo del quale YYYYYY ha costituito unitamente alla coniuge WWWWW un fondo patrimoniale comprendente tutte le sue proprietà immobiliari (e segnatamente 1 villetta in CITTA' e 1 appartamento in CITTA', dettagliatamente indicati nell'atto introduttivo), lamentando che a seguito di ciò avrebbe pregiudicato le sue ragioni di credito scaturenti dall'emissione in suo favore dell'assegno bancario n. 0180995880-00 tratto su Banca Antonveneta in data 31.05.2007 a firma del solo YYYYYY, presentato all'incasso e ritornato insoluto per mancanza di provvista il 27.06.2007.

Ciò posto, in via assolutamente preliminare e di rito, va rigettata l'eccezione con cui la convenuta WWWWW ha chiesto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; sul punto è doveroso richiamare in senso adesivo la più recente giurisprudenza in materia ha ribadito il principio per cui la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quale il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo la legittimazione passiva spetti ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio (arg. da Cass. I sez. civ. n. 1242/2012, *ex pluribus*, Cass. I sez. civ. n. 5402/2004, n. 15917/2006 e n. 21494/2011).

La controversia in questione presuppone dunque la verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. che, chiedendosi la revocatoria di un atto a titolo gratuito (quale deve considerarsi la costituzione di un fondo patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c., arg. da Cass. civ., n. 19029/2013) e posteriore al sorgere del credito, devono ricondursi all'*eventus damni* ed alla c.d. *scientia damni* in capo al debitore elidendo o riducendo la garanzia patrimoniale generica a sua disposizione ai sensi dell'art. 2740 c.c.

Tenuto conto di quanto innanzi, e considerato che tale ultimo requisito può accertarsi anche in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c. (arg. da Cass. civ., n. 2748/2005, non a caso nelle more del procedimento è stato introdotto dal d.l. n. 83/2015 il nuovo art. 2929-bis c.c., che sebbene non sia applicabile *ratione temporis* al presente procedimento, consentirà al creditore in futuri casi simili a quello *de quo* di procedere ad espropriazione forzata anche in presenza del vincolo, purchè entro l'anno dalla trascrizione dell'atto costitutivo dello stesso) l'azione revocatoria promossa dal XXXXX va accolta per quanto *ex actis* emerso ed acquisito, con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali ex art. 96 c.p.c. avanzate dal convenuto YYYYY.

Difatti, è pacifico che la costituzione del fondo patrimoniale da parte del YYYYY risalga ad un tempo successivo al sorgere del diritto di credito, atteso che l'assegno bancario era stato da lui emesso in data 31.05.2007 (circostanza dallo stesso riconosciuta anche in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 9.11.2009) e presentato per l'incasso il 27.06.2007; l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per rogito del NOTAIO veniva invece rogato il 16.07.2007 e registrato presso i Registri di Conservatoria Immobiliare di CITTA' in data 17.07.2007, e dunque successivamente anche alla formazione del titolo esecutivo: e' dunque indubbio che nella fattispecie può ritenersi sussistente il requisito della *scientia damni* in capo al debitore YYYYY, ossia il fatto che questi fosse a conoscenza, al momento della disposizione, del pregiudizio (*eventus damni*) che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.

Priva di fondamento appare inoltre l'eccepita inesistenza del credito per assenza di causa avanzata dal convenuto secondo cui il XXXXX non avrebbe fornito la prova del rapporto causale sottostante all'emissione del titolo di credito (a suo dire, un contratto di mutuo in suo favore il cui *tantundem* non gli sarebbe però mai stato erogato): è infatti di consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche da questo decidente, che

“L’assegno bancario deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., anche nel caso in cui l’azione cartolare non possa essere più esperita per l’intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell’esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (si veda da ultimo Cass. civ., n. 19929/2011), prova contraria che non è mai stata fornita dal YYYYYY, la cui produzione documentale si rivela invece assai scarna ed insufficiente.

Di contro l’attore ha allegato, soddisfacendo oltremodo le esigenze probatorie del presente giudizio, copia dell’assegno insoluto, copia della contabile bancaria di addebito spese conseguente alla mancanza di fondi sufficienti alla copertura del titolo, nonché decreto di rinvio a giudizio relativo al procedimento penale recante R.G. 16517/2008 (con cui si contestavano al YYYYYY i reati ex artt. 61 c.p., 81 c.p. e 646, I e III c. c.p.) e ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dal YYYYYY nel relativo procedimento recante R.G. 9049/2007, oltre alla lettera con cui Banca Antonveneta S.p.a., in persona del legale rappresentante, ha provveduto al licenziamento *iusta causa* del YYYYYY alla luce delle condotte di quest’ultimo tese all’appropriazione indebita di somme di denaro appartenenti all’istituto di credito e a vari correntisti.

In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., entrambi i convenuti andranno condannati secondo soccombenza ed in solido a rifondere all’attore XXXXX le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo avvalendosi dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (applicabile a tutte le liquidazioni effettuate nel caso la prestazione difensiva si sia conclusa dopo la sua entrata in vigore il 3.04.2014, arg. da Cass. S.U. n. 17406/2012) e non ravvisandosi motivi oggettivi per discostarsi dai valori medi di liquidazione indicati in relazione allo scaglione di riferimento alla luce del *decisum*.

Infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’art. 2655 c.c. dovrà essere annotata (a richiesta delle parti o dei loro procuratori entro trenta giorni dalla pronuncia, come disposto dall’art. 15 del D.P.R. n. 635/72) in margine alla trascrizione dell’atto pubblico a cui attiene.

## PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 12086/2007 ,ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dalla convenuta WWWWW;
2. accoglie la domanda per azione revocatoria ordinaria proposta dall'attore e, per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara il fondo patrimoniale costituito dai coniugi convenuti YYYYYY e WWWWW con atto pubblico del 16.07.2007 a rogito NOTAIO (n. 34299/15801) registrato a CITTA' in data 17.07.2007 in data 17.07.2007 inefficace nei confronti di XXXXX, in relazione del credito di € 118.185,00 oltre accessori da lui vantato in forza dell' dell'assegno bancario n. 0180995880-00 in suo favore tratto su Banca Antonveneta in data 31.05.2007 a firma del solo YYYYYY, presentato all'incasso e ritornato insoluto per mancanza di provvista il 27.06.2007;
3. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto YYYYYY;
4. condanna YYYYYY e WWWWW, secondo soccombenza ed in solido tra loro, a rimborsare all'attore XXXXX le spese del giudizio di merito, che si liquidano in complessivi € 14.006,00, di cui € 13.430,00 per compensi professionali al difensore ed € 576,00 per spese esenti, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CNPA come per legge.
5. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di CITTA', nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione del fondo patrimoniale;
6. sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Bari, lì 7 dicembre 2015

Il Giudice Unico  
(dott. Giuseppe Marseglia)